



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, in funzione di giudice di Appello nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni,

sulle conclusioni prese all'udienza del 17 luglio 2024, con lettura dispositivo e termine giorni sessanta per deposito motivazione, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di Appello iscritta al n. di R.G. 3085/2023, promossa da:

(C.F.:

_____ elettivamente domiciliato in Vigevano (PV) Via Ludovico Il Moro 11, presso lo studio dell'Avv. _____ che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,

- appellante -

contro

(C.F.:

_____ 1 persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in Pavia, Via Menocchio n. 18 presso lo studio dell'avv. _____ del Foro di Pavia, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,

- appellato -

per la riforma

della sentenza del Giudice di Pace di Vigevano n. 155 del 29.6.23, depositata il 29.06.2023.

CONCLUSIONI

per l'Appellante : “ *In via preliminare, sospendere l'esecuzione dei verbali oggetto della presente impugnazione nn 6508A/2023, 9189A/2023, 11241A/2023, 11282A/2023, 13179A/2023 e 15231A/2023 in via principale, in accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata sentenza n.155/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Vigevano all'esito dell'udienza del 29.6.23, depositata il 29.06.2023 e notificata a mezzo pec al legale del ricorrente in data 7.7.2023, e per l'effetto accertare e dichiarare invalidi e/o inefficaci e conseguentemente nulli i verbali nn 6508A/2023, 9189A/2023, 11241A/2023, 11282A/2023, 13179A/2023 e 15231A/2023 elevati nei confronti dell'odierno ricorrente per le ragioni esposte in atti di primo grado e per le ragioni del presente giudizio di appello. Conseguentemente ordinare all'organo accertatore di comunicare immediatamente l'esito del presente giudizio anche alla motorizzazione al fine di annullare la decurtazione dei punti della patente del ricorrente. Conseguentemente condannare l'appellato _____ alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata riforma della sentenza appellata, rideterminare la sanzione pecuniaria irrogata nel minimo edittale, disponendo la decurtazione di 3 punti della patente del ricorrente, con rimessione del ricorrente nei termini di legge per la comunicazione dei dati del conducente ex art 126 bis CdS. Conseguentemente condannare l'appellato _____ alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.*”

Per l'Appellato : “ *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - respingere i motivi di ricorso e le domande tutte formulate dal sig. _____ siccome inammissibili e/o infondati nel merito, confermando la sentenza n. 155/2023 del Giudice di Pace di Vigevano, depositata il 29.06.2023; - condannare il sig. _____ al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.*”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Vigevano il ricorrente _____ ha impugnato i seguenti n. 10 verbali, che gli sono stati notificati, nel corso del mese di aprile 2023 (dal 5.4.23 al 2.5.23), per la violazione dell'art 142 del CdS (all. 12), in relazione ai commi 1,2,3 e 7 che

disciplinano i vari limiti di velocità, ivi deducendo vizi della procedura di accertamento e di contestazione delle violazioni (mancata omologazione, errata taratura dell'apparecchio, errore nella indicazione del luogo delle commesse violazioni e per lesione del diritto di difesa):

- 1953 A / 23 del 06.02.2023 notificato il 05.04.2023
- 6508 A / 23 del 13.02.2023 notificato il 06.04.2023
- 4053 A / 23 del 10.02.2023 notificato il 06.04.2023
- 1856 A / 23 del 06.02.2023 notificato il 07.04.2023
- 8251 A / 23 del 17.02.2023 notificato il 12.04.2023 142
- 9189 A / 23 del 24.02.2023 notificato il 13.04.2023
- 11241 A / 23 del 27.02.2023 notificato il 18.04.2023
- 11282 A / 23 del 27.02.2023 notificato il 21.04.2023
- 13179 A / 23 del 03.03.2023 notificato il 21.04.2023
- 15231 A / 23 del 06.03.2023 notificato il 02.05.2023.

L'adito Giudice di Pace, in parziale accoglimento del ricorso, ha disposto l'annullamento dei verbali 1856A/2023, 1953A/2023, 4053A/2023, 8251A/2023, confermando i restanti verbali 6508A/2023, 9189A/2023, 11241A/2023, 11282A/2023, 13179A/2023 e 15231A/2023 con le sanzioni ivi indicate, e rimettendo il ricorrente nei termini per il pagamento delle sanzioni e per l'eventuale comunicazione dei dati del conducente, con spese di lite compensate.

ha proposto Appello per i seguenti motivi :
lesione diritto di difesa e del contraddittorio, vizi di omologazione del dispositivo, deducendo sul punto che la procedura di omologazione deve essere tenuta distinta da quella di approvazione, e, nel caso in esame l'effettiva violazione contestata non è stata verificata da un apparecchio omologato, ma solo approvato; vizi di taratura del dispositivo; indeterminazione del luogo dell'accertamento; vizi della comunicazione e dell'accertamento; violazione del procedimento di cui alla Legge 168/2002 in relazione alla autorizzazione con Decreto Prefettizio per l'installazione

di autovelox, con o senza postazione fissa, tenendo conto di predeterminate condizioni e delle modifiche alle condizioni della strada.

Si è costituito il [] deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dei predetti motivi di Appello.

Con ordinanza del 28 settembre 2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la parte in cui ha confermato sei dei verbali oggetto di opposizione e le sanzioni irrogate con tali verbali.

Il processo è stato riassegnato in data 4.12.2023, all'esito, all'udienza del 17 luglio 2024 è stata data lettura del dispositivo di sentenza, riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Ciò posto, si rileva quanto segue.

Preliminarmente occorre ripercorrere alcuni dati di fatto, essenziali, per la ricostruzione di quanto dedotto.

Il Prefetto della Provincia di Pavia ha autorizzato con Decreto del 25 febbraio 2020 l'installazione di mezzi fissi di rilevamento della velocità su alcune strade extra urbane secondarie, tra cui il tratto della Strada Provinciale numero 183 dal km 9 al km 18,6, dopo aver valutato il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

In data 11 febbraio 2022 il [] ha chiesto alla Provincia di Pavia di modificare il limite di velocità sulla predetta Strada Provinciale 183 Vigevano- Tromello: luogo di incidenti anche mortali.

La Provincia di Pavia con ordinanza 39 del 2.3.2022, ha disposto, in particolare la riduzione del limite di velocità da 70 Km/h a 50Km/h nella predetta SP 183 dal km 19+336 al km 14+900, sul presupposto di modifiche alle condizioni di traffico e viabilità della strada in questione, e ciò in accoglimento della richiesta del [] di ridurre il predetto limite di velocità.

Il [] con un avviso pubblicato in data 2 febbraio 2023 sul sito Comunale ha indicato che dalle ore 24 di venerdì 3 febbraio 2023 in via Lomellina a [] sarebbe entrato in funzione il sistema di rilevazione fisso della velocità: con il nuovo limite così fissato in 50 km/h, precisando che il rilevatore autovelox sarebbe entrato in funzione il giorno dopo dalle ore 24.

Giova osservare, sul punto, che, il [] ha altresì provveduto alla apposizione di cartelli indicanti il nuovo limite di velocità fissato in 50 Km, come correttamente indicato nella motivazione della sentenza appellata: *“nel caso di specie, il numero elevato di cartelli posizionati dall’amministrazione opposta è assolutamente idoneo a rendere edotto gli utenti della strada sia della vigenza del limite di 50 Km/h sul tratto in oggetto, sia della presenza della postazione di rilevamento della velocità che, quindi, risulta adeguatamente segnalata e presegnalata, in entrambi i sensi di marcia, come da documentazione prodotta agli atti dalla resistente. Sul punto, tuttavia, giova rilevare che, per quanto emerso anche dall’istruttoria di altri procedimenti trattati in data odierna, al momento dell’accertamento delle violazioni commesse in data 6.02 e 10.02 di cui ai verbali n. 1856A/2023, n. 1953A/2023 e n. 4053A/2023, la postazione non era chiaramente visibile con apposita segnaletica (Fig. II 111 art. 125), installata solamente a partire dal 12.02.2023. Di conseguenza, i verbali sopra citati, possono essere annullati, conformemente alla giurisprudenza di legittimità ...” (cfr. sentenza impugnata, pag. 3).”*

Tutte le rimanenti contestazioni qui impugnate hanno ad oggetto il superamento dei limiti di velocità, così fissato in 50 Km/h, a far data dal 3 febbraio 2023, nel predetto tratto stradale e sono state rilevate nelle seguenti date:

-6508 A / 23 del 13.02.2023 notificato il 06.04.2023 : 76 Km/h

-8251 A / 23 del 17.02.2023 notificato il 12.04.2023 142: 57 Km/h

-9189 A / 23 del 24.02.2023 notificato il 13.04.2023 : 57 Km/h

-11241 A / 23 del 27.02.2023 notificato il 18.04.2023 : 79 km/h

-11282 A / 23 del 27.02.2023 notificato il 21.04.2023 : 73 Km/h

-13179 A / 23 del 03.03.2023 notificato il 21.04.2023 : 62 Km/h

-15231 A / 23 del 06.03.2023 notificato il 02.05.2023: 70 Km/h .

Osserva correttamente la Difesa di Parte Appellante che la riduzione del limite di velocità da 70 Km/h a 50 Km/h, è stata disposta sulla base dell'Ordinanza della Provincia di Pavia n. 39 del 2 marzo 2022, senza che il Prefetto, che pure aveva modificato più volte il decreto autorizzativo di installazione dell'autovelox in questione sulla base di valutazioni di volta in volta diverse (rif. Provv. 11663 del 31.3.2015, n. 2758 del 24.1.2017, n. 52238 del 5.10.2018, n. 62668 del 9.5.2019), fosse intervenuto, come previsto dalla L 168/2002 con apposito Decreto, per valutare le modifiche delle condizioni di traffico, viabilità, sicurezza della circolazione, fluidità del traffico e incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati “ *che avrebbero dovuto essere requisito predeterminante per autorizzare l'installazione della postazione automatica senza l'obbligo di contestazione immediata.*”

Ciò è riscontrato dal successivo Decreto del Prefetto di Pavia dell'8 agosto 2023, prodotto in questa sede, che, nel disporre l'annullamento e sostituzione del Decreto del 25 febbraio 2020, nel valutare le mutate condizioni , ha nuovamente introdotto in data 8 agosto 2023 per il predetto tratto di strada, oggetto dei verbali impugnati, il limite di velocità di 70Km/h, ed inoltre , ed è ciò che rileva in questa analisi, ha, contestualmente precisato che *a fronte di eventuali modifiche o variazioni dei limiti di velocità nei tratti di strada inseriti nel presente decreto per l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'articolo 142 e 148 del codice della strada, i sindaci dei comuni interessati richiederanno la prefettura nuova istruttoria per pertinenti autovelox.*

La questione, pertanto, non consiste nella competenza a disporre la riduzione del limite di velocità, ma sul necessario intervento del Prefetto per l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi di rilevamento di velocità a distanza, al mutare dei limiti di velocità : ciò, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge 168/2002 previa valutazione del tasso di

incidentalità, delle condizioni strutturali e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, della fluidità del traffico o dell'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

Né diversamente rileva che nel Decreto del 2020 non fosse stato espressamente indicato il limite di velocità di 70 Km/h nel tratto stradale interessato, poiché ciò che rileva è la necessità di una nuova istruttoria e valutazione da parte del Prefetto per autorizzare l'installazione di sistemi di rilevazione a distanza, al mutare dei limiti di velocità.

Il motivo indicato nel punto 6) dell'atto di Appello, sull'applicazione del Decreto prefettizio anche con le modifiche alle condizioni della strada, è, pertanto, fondato.

Ulteriore motivo di Appello fondato è quello indicato nel punto 2) circa la coincidenza tra il termine "omologazione" ed il termine "approvazione", considerando la sentenza appellata valide anche le sanzioni elevate da autovelox approvati e non altresì omologati.

Nel caso in esame il dispositivo era stato approvato, ma non omologato.

Osserva il Giudice di Pace nella sentenza appellata di condividere l'orientamento giurisprudenziale basato sul dato letterale delle norme di riferimento, *che porta a considerare come equivalenti ed alternativi le parole omologazione ed approvazione.*

Osserva il Giudice di Pace che la terminologia usata dal Legislatore negli articoli 95 comma 6 il Codice della strada e 192 Regolamento attuazione Codice della strada *induce a ritenere in maniera inequivoca che i due vocaboli siano assolutamente equiparati e quindi utilizzabili in funzione alternativa tra loro essendo uniti dalla congiunzione "od".*

Prosegue sul punto la sentenza appellata *"ciò a maggior ragione se si considera che la fase procedimentale prevista, sia per l'omologazione, che per l'approvazione è disciplinata dall'articolo 192 Regolamento di attuazione Codice della strada in maniera identica ed unitaria per entrambi i procedimenti che sono preordinati alla medesima finalità, cioè quella di garantire che le apparecchiature*

di rilevamento della velocità siano adeguate all'utilizzo preposto.” Ai sensi dell'articolo 345 Regolamento d'attuazione Codice della strada le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo, fissando la velocità del veicolo in un dato momento, in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, le singole apparecchiature devono essere approvate dal

Osserva, infine, sul punto il Giudice di Pace : *la norma, quindi, indica espressamente l'approvazione quale atto autorizzativo condizione necessaria e sufficiente per l'utilizzo delle apparecchiature di rilevazione della velocità senza alcun riferimento all'omologazione.*

Deve osservarsi che, sul punto relativo alla equipollenza tra omologazione ed approvazione, è di recente intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024 : “ In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.”.

Orbene, prima di passare ad esaminare la motivazione della predetta ordinanza deve rilevarsi che, nel caso all'esame della Corte di Cassazione, il dispositivo di rilevazione della velocità era stato approvato, e non, altresì, omologato, come nel caso in esame oggetto della sentenza, qui appellata, in cui il dispositivo è stato approvato e non omologato.

Fatta questa doverosa premessa, dalla lettura della motivazione di seguito riportata di quest'ultima Ordinanza del 18 aprile 2024, emerge che i due termini non possano considerarsi equipollenti, perché afferiscono a diverse finalità procedurali.

Si legge in particolare nella motivazione della citata Ordinanza che “ *Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l’art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea – sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell’accertamento – si rinviene, peraltro, nell’art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l’inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all’art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (dove la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (...). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di*

approvazione ed il nome del fabbricante E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogare da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe "letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al

rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione". Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza – non opera alcuna equiparazione tra approvazione e homologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).”

L'appellata sentenza merita quindi riforma e l'accoglimento per i predetti motivi di appello di cui trattasi risulta assorbente sulle ulteriori questioni dedotte a fondamento del gravame.

Le spese di lite del giudizio di primo grado anche per la complessità dell'orientamento giurisprudenziale al riguardo, devono essere interamente compensate.

Parte Appellata deve essere condannata alla refusione in favore di Parte Appellante delle spese di lite relative a questa fase di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:

1. in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n.155/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Vigevano all'esito dell'udienza del 29.6.23, depositata il 29.06.2023 e per l'effetto annulla i verbali nn. 6508A/2023, 9189A/2023, 11241A/2023, 11282A/2023,

13179A/2023 e 15231A/2023 elevati nei confronti dell'odierno
ricorrente

2. ordina all'organo accertatore di comunicare l'esito del presente
giudizio anche alla motorizzazione al fine di annullare la
decurtazione dei punti della patente del ricorrente.
3. compensa integralmente le spese di lite relative al giudizio di
primo grado;
4. condanna Parte appellata alla rifusione in favore della Parte
Appellante delle spese di lite relative a questo grado di giudizio,
che liquida in € 662,00 per onorari oltre 15% spese generali, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Pavia il 17 luglio 2024.

Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della
motivazione.

Il Giudice dott.ssa Raffaella Filoni